

ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA  
Nuova Serie – Vol. XXXVIII (CXII) Fasc. I

GIUSEPPE FELLONI

Scritti di Storia  
Economica



---

GENOVA MCMXCVIII  
NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA  
PALAZZO DUCALE - PIAZZA MATTEOTTI, 5

## *Strumenti tecnici ed istituzioni bancarie a Genova nei secc. XV-XVIII*

### *1. Credito e tecnica contabile al tramonto del medioevo*

Alla fine del medioevo gli strumenti di credito usati nel mercato genovese sono ormai numerosi. La loro varietà dipende in parte dalle diverse esigenze degli operatori e dalle diverse posizioni in cui si trovano, in parte dal complesso rapporto che si instaura tra la valutazione che ne fa la Chiesa sotto il profilo della morale e la sistemazione che essi ricevono dalla giurisprudenza.

È probabile che questo rapporto non sia a senso unico e che la configurazione degli istituti creditizi non risponda unicamente ai precetti della Chiesa, ma rifletta anche quelli della giurisprudenza e, in ultima analisi, l'evoluzione degli usi commerciali e finanziari.

Mi sembra peraltro evidente che con la fine del medioevo, ormai acquisiti il mutuo comune ed il cambio marittimo, il mondo del credito si mette in movimento e si arricchisce di una serie di innovazioni tendenti a meglio definirne i caratteri, che sono state riconosciute solo in parte dalla storiografia e di cui si attende una soddisfacente analisi per quel che riguarda gli aspetti tecnici e le loro conseguenze sul piano economico, giuridico ed aziendale.

In questa prospettiva, si può ricordare che tra il sec. XV ed il XVI giunge a completa definizione giuridica e morale il contratto di censo consignativo, generato nei secoli precedenti dall'antica matrice del censo riservativo (o dominicale). La sua approvazione da parte della Chiesa è sancita con una bolla di Martino V del 1423, che limita il censo al 10% del valore del bene; nel 1450 Nicolò V, su istanza di Alfonso d'Aragona, autorizza che il contratto – ormai entrato in uso nei territori iberici del sovrano – venga introdotto anche nei suoi regni di Napoli e di Sicilia, dove l'interesse raggiungeva anche il 33% ed i beni dei cittadini «insatiabili usurarum voragine consu-

---

\* Conferenza tenuta il 25 febbraio 1992 all'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli.

mantur»; nel 1455 la limitazione del censo al 10% è adottata dal papa Callisto III per la Germania, ma senza risultato. La necessità di precisare alcuni aspetti ancora controversi induce Pio V a regolamentare l'intera materia con una bolla del 1569 (accettata in tutta l'Italia ma non nei regni meridionali dove resta in vigore la bolla di Nicolò V), che – tra l'altro – prescrive l'intervento del notaio per la compra-vendita di un censo, limita la sua costituzione ai beni immobili od assimilati capaci di produrre frutti, distingue i censi in redimibili (se dichiarati tali nel contratto) e perpetui, riconosce al solo venditore la facoltà di riscattare il censo restituendo il capitale ricevuto<sup>1</sup>. Il processo di graduale regolamentazione del contratto ha un'importanza che è difficile sottovalutare. Da un lato esso offre la sicurezza della piena liceità dell'operazione sia ai privati, che a Genova (come altrove) ricorrono largamente ad essa tra la metà del Cinquecento e la metà del Seicento<sup>2</sup>; sia agli stati, ai quali l'opinione dei canonisti che gli introiti fiscali siano assimilabili ai frutti di un bene immobile offre il modo di legittimare i prestiti volontari ad interesse come censi costituiti sopra determinate entrate pubbliche e li induce ad intensificare il ricorso ai mutui passivi sotto forma di “comperè” a Genova, di “monti”, “depositi”, etc. altrove. D'altro lato la disciplina del censo ha la conseguenza inevitabile di predestinarlo a determinate aree della vita economica con esclusione di altre.

Molto più arduo è il cammino della cambiale tratta verso la legittimazione canonica; con una decretale del 1571 Pio V condanna i cambi secchi (ossia la combinazione di una tratta di andata dal luogo A al luogo B e di una tratta di ritorno da B ad A), che sono considerati un artificio per nascondere i prestiti ad interesse. Sono dichiarati leciti soltanto quei cambi che muovono il denaro in una sola direzione, per cui la diversità tra i luoghi di emissione e di pagamento sembra garantire l'esistenza tra le parti di un rapporto lecito. Di fatto la posizione della Chiesa è lungi dall'essere chiara e rigida:

---

<sup>1</sup> Per gli aspetti teologico-giuridici del problema v. C. CIANO, *L'acquisto dei censi nel pensiero di un teologo del Cinquecento*, in *Fatti e idee di storia economica nei secoli XII-XX. Studi dedicati a Franco Borlandi*, Bologna 1977, pp. 417-426, ed i riferimenti contenuti nelle varie edizioni del *Digesto italiano* alle voci “censo” e “costituzione di rendita”.

<sup>2</sup> V. ad es. M. CATTINI, *Dalla rendita all'interesse: il prestito tra privati nell'Emilia del Seicento*, in *Credito e sviluppo economico in Italia dal medio evo all'età contemporanea*, Verona 1988, pp. 255-266; D. BOLOGNESI, *Attività di prestito e congiuntura. I “censi” in Romagna nei secoli XVII e XVIII, ibidem*, pp. 283-306.

ben presto deve introdurre eccezioni ed interpretazioni più flessibili (tra cui sono fondamentali quelle enunciate nel 1625 dalla Sacra Congregazione che accettano alcune forme di cambio con ricorso)<sup>3</sup> e nel sec. XVIII finirà per ammettere la liceità dell'interesse (purché moderato) nei prestiti privati.

Le dispute circa la regolamentazione della cambiale interessano largamente il mondo finanziario genovese poiché rischiano di incidere negativamente sul commercio dei cambi a cui è profondamente interessato. In esse intervengono anche i giureconsulti (specialmente il romano Scaccia ed i genovesi della Torre e Casaregis), spesso combattuti tra il rispetto dovuto alle dottrine canoniche e le necessità obiettive dei mercanti<sup>4</sup>. Più concreta e rispondente ai bisogni della piazza è l'opera dei giudici che, dovendo pronunciarsi su casi concreti, finiscono per consacrare molti usi mercantili. Tra essi è di particolare importanza l'adozione di procedure semplificate per soddisfare il beneficiario, il che conferisce alle cambiali maggior sicurezza ed agilità; in base agli statuti genovesi del 1498 e del 1589, il debitore insolvente di una cambiale ha 24 ore di tempo per pagare, dopo di che inizia l'esecuzione forzata dei suoi beni<sup>5</sup>; a Napoli la questione è regolata da una prammatica del 1565, promulgata ad istanza di mercanti genovesi e fiorentini, che riconosce efficacia di titolo esecutivo alle cambiali non onorate, purché siano state accettate dal debitore e protestate nelle dovute forme<sup>6</sup>. La girata stenta invece ad introdursi a Genova, sebbene altrove sembri conosciuta da tempo<sup>7</sup>: le lettere di cambio continuano per lungo tempo ad

---

<sup>3</sup> A. LATTES, *Genova nella storia del diritto cambiario italiano*, Genova 1915, p. 197; G. D. PERI, *Il negoziante. Parte prima*, Venezia 1672, pp. 67-82.

<sup>4</sup> R. SAVELLI, *Between law and morals: interest in the dispute on exchanges during the 16<sup>th</sup> Century*, in *The Courts and the development of commercial law*. Edited by V. PIERGIOVANNI, Berlin 1987, pp. 40-102; G. CASSANDRO, *Un trattato inedito e la dottrina dei cambi nel Cinquecento*, Napoli 1962.

<sup>5</sup> A. LATTES, *Genova nella storia* cit., p. 196; H. SIEVEKING, *Genueser Finanzwesen mit besonderer Berücksichtigung der Casa di S. Giorgio*, Friburgo e Tübingen, 1898-1900; traduzione italiana: *Studio sulle finanze genovesi nel Medio Evo e in particolare sulla Casa di S. Giorgio*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», XXXV/2 (1906), p. 62.

<sup>6</sup> G. CASSANDRO, *Vicende storiche della lettera di cambio*, in «Bollettino storico del Banco di Napoli», 1955 (IX-XII), p. 52, ora in IDEM, *Saggi di storia del diritto commerciale*, Napoli 1978, p. 83.

<sup>7</sup> F. MELIS, *Documenti per la storia economica dei secoli XIII-XVI*, Firenze 1972, pp. 94-97. L'interpretazione di tali documenti è tuttora controversa per quel che riguarda sia la natura del loro contenuto, sia la loro rappresentatività.

esservi trasferite per atto notarile e ciò si spiega forse con la loro piena rispondenza alla pratica mercantile di domiciliarle in fiera per negoziarle con maggior vantaggio grazie al gran numero di operatori presenti e nel contempo alla possibilità di citare il debitore insolvente avanti il foro genovese. Non può essere un caso che solo dopo il 1615-20, quando gli affari di fiera cominciano a contrarsi, l'uso della girata si intensifica in numerose piazze italiane, pur continuando ad essere proibito o limitato fino al sec. XVIII in centri primari come a Firenze, a Venezia<sup>8</sup>, nel regno di Napoli<sup>9</sup> e nella stessa Genova, dove sarà abolito solo nel '700 inoltrato.

Al di là delle trasformazioni suggerite dalla Chiesa, imposte dalla dottrina giuridica od importate da altre comunità mercantili, bisogna tenere presente che la società genovese continua ad essere matrice di innovazioni anche rilevanti in materia di tecniche ed istituzioni finanziarie.

Si perfeziona ad esempio la tecnica contabile. Estranea per la natura tecnica al mondo dell'etica religiosa, i suoi progressi dipendono dalla razionalizzazione del metodo e dalla sua legittimazione. Anche se a Genova il metodo della partita doppia è ormai affermato, come avviene del resto in Toscana ed a Venezia, il suo miglioramento riceve uno stimolo potente dallo stesso ingrandirsi territoriale dello Stato, poiché tale circostanza rende l'amministrazione pubblica e la necessaria rete di controlli molto più complesse che nel periodo comunale<sup>10</sup>. Il legame tra progresso contabile e dimensioni aziendali, che meriterebbe ben altra attenzione, si presenta anche per le grandi compagnie mercantili, dove analoghi problemi derivano dall'esistenza di soci estranei alla famiglia e dalla più ampia rete geografica degli affari. Anche se il lavoro stampato a Venezia dal frate toscano Luca Paciolo nel 1494 si limita a sistemare in termini teorici le conoscenze pratiche in materia di partita doppia, è verosimile che la pubblicazione dell'opera abbia facilitato la sua diffusione e consentito ulteriori progressi. L'altro problema è quello dell'attribuzione del valore legale ai libri contabili tenuti in partita doppia e sotto questo aspetto ricordo che nel 1413 la legge genovese, accogliendo una consuetudine ormai radicata,

---

<sup>8</sup> R. DE ROOVER, *L'évolution de la lettre de change XIV<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècles*, Paris 1953, p. 100.

<sup>9</sup> G. CASSANDRO, *Saggi di storia del diritto commerciale* cit., p. 117.

<sup>10</sup> V. ad es. M. A. ROMANI, *Alle fonti della ragioneria pubblica: un revisore dei conti alla corte dei Gonzaga*, in *Dall'età preindustriale all'età del capitalismo*, Parma 1977, pp. 151-202. Ma questa problematica non ha ancora suscitato l'interesse che merita.

riconosce valore legale ai libri dei banchieri non solo a favore del creditore, ma anche del debitore<sup>11</sup>.

L'assicurazione marittima acquista contorni giuridici più sicuri ed in tal modo, riducendo i rischi della navigazione, spinge un maggior volume di capitali lungo le rotte marittime alla ricerca di redditi sostanziosi. Si registrano novità anche per quel che riguarda i mezzi di pagamento che rappresentano denaro disponibile "qui ed ora" (*hic et nunc*), ma che sono preferiti alla moneta metallica per ragioni pratiche; sempre più di frequente, infatti, le autorità pubbliche emettono sulle casse pubbliche dei mandati di pagamento che valgono come deposito di valore e possono essere usati dai beneficiari per pagare i propri debiti verso lo Stato.

Tutti questi fenomeni ed altri che debbo tralasciare trovano nella creazione della Casa di San Giorgio un punto d'incontro, un'occasione di reciproco potenziamento, una fucina di ulteriori progressi. La quadrisecolare esistenza dell'ente, che sarà sciolto da Napoleone nel 1805, è documentata dal suo sterminato archivio, pervenutoci quasi intatto ed in corso di catalogazione; si dovrà quindi attendere la conclusione dell'opera per ricostruire sistematicamente la gestione della Casa, per chiarire la natura delle sue tecniche e per valutarne tutti gli aspetti. Se però ci si contenta di osservazioni sommarie e provvisorie, è possibile cogliere sin d'ora, nello svolgimento delle sue vicende, alcuni momenti essenziali per la storia bancaria.

## 2. *L'istituzione dei primi banchi di San Giorgio*

Uno di questi è rappresentato dalla nascita della Casa. Nel 1407, come si è accennato, la crisi delle casse comunali, prosciugate interamente dalle diverse compere e prive di che soddisfare persino le spese quotidiane, porta alla creazione di una magistratura, l'Ufficio dei procuratori di San Giorgio, che assorbe buona parte delle compere esistenti (come s'era fatto in passato in occasione di altri consolidamenti), le fonde in un'unica amministrazione all'interesse uniforme del 7% ed in tal modo realizza sensibili economie nella gestione del debito pubblico e nel carico degli interessi passivi; si liberano così risorse a beneficio dell'erario, ma – nel contempo – si dà vita ad un potente consorzio di creditori pubblici, dotato di piena autonomia di gestione, investito di giurisdizione civile e penale sulle materie di sua perti-

---

<sup>11</sup> H. STEVEKING, *Studio sulle finanze genovesi* cit., pp. 56-57.

nenza, destinato – per l'entità dei capitali in gioco – a divenire il centro di gravità dell'economia cittadina.

L'anno seguente, 1408, viene aperto il Banco di San Giorgio, il primo banco pubblico italiano ed uno dei più antichi d'Europa. Un decreto emesso il 18 gennaio di tale anno dal governatore francese autorizza infatti l'Ufficio di San Giorgio ad aprire un banco *de tapeto* per facilitare la riforma del debito pubblico e porre fine con la moltiplicazione dei mezzi di scambio sotto forma di giroconto all'avidità dei banchieri, a cui si imputa il rincaro indebito delle monete grosse ed in particolare dell'oro. L'espressione *de tapeto* designa un tipo di banco allora diffuso a Genova e la cui istituzione è sottoposta a particolari formalità: l'autorizzazione dell'*Officium mercantiae*, il versamento di una cauzione, il giuramento di operare con coscienza, l'osservanza delle norme stabilite dalle pubbliche autorità in materia di corso delle monete, modalità di pagamento dei creditori, orario di lavoro, etc. Le operazioni svolte nel banco *de tapeto* includono il cambio manuale delle monete effettive, ma per lo più assumono la forma di scritture (*scriptae*) nei registri contabili del banco che hanno valore legale come quelli dei banchieri privati.

L'Ufficio di San Giorgio gestisce il banco in nome proprio ed a proprio rischio; la sua direzione è affidata a *gubernatores* scelti tra i massimi funzionari dell'Ufficio ed in numero di quattro o due a seconda delle epoche; le scritture sono tenute da un notaio coadiuvato da un *iuvenis*; un cassiere si occupa del maneggio del denaro ed un facchino provvede al trasporto materiale della cassa. Il banco non è fornito di un capitale iniziale e la sua cassa si alimenta esclusivamente con il flusso irregolare ed imprevedibile delle entrate.

I registri fondamentali sono costituiti da un libro mastro (*cartularium*) e da un libro giornale (*manuale*), integrati talvolta da un libro cassa; essi coprono periodi di durata annuale o semestrale, a seconda del numero minore o maggiore delle scritture. Con la moltiplicazione degli affari, nel corso del tempo cresce anche la mole dei cartulari, al punto che nel gennaio del 1440 si decide di trasferire una parte dei conti in un secondo mastro (corredato di relativo giornale) e nell'agosto seguente in un terzo. Con il 1440 sono quindi in attività tre coppie di registri, definiti banco primo, secondo e terzo.

Ogni libro mastro contiene alcune centinaia di conti, che per la loro natura sono raggruppabili in due categorie diverse.

La prima comprende i conti *de numerato*, le cui partite derivano da un movimento di denaro o da un giro conto e sono liquidabili a vista nello stesso modo; qui compaiono i conti dei depositanti e di coloro che hanno



con il banco un rapporto di conto corrente (creditori e debitori della Casa di San Giorgio, magistrature della medesima Casa o dello Stato, banchieri, enti privati); qui compaiono i conti aperti alle spese ed ai guadagni; qui compare soprattutto il conto Cassa, che è il conto *de numerato* per eccellenza. La seconda categoria di conti, quantitativamente minore della prima, è formata dai conti a termine (detti *temporum* o *tempora*), le cui partite non sono esigibili a vista, ma alle scadenze che sono specificate accanto a ciascuna di esse e che sono di poco posteriori alla sua data di registrazione: per lo più qualche settimana, raramente più di 5 o 6 mesi.

In definitiva i due gruppi di conti si differenziano unicamente per l'epoca di esigibilità delle loro partite: a vista in un caso ed a termine prestabilito nell'altro; ma per il resto sono usati in modo del tutto simile per registrarvi riscossioni e pagamenti di qualunque genere, sia tra i titolari ed il banco, sia tra i titolari ed altri enti o persone. Lo stesso cliente può avere un conto in numerato ed un conto *temporum*, nel quale può trasferire parte delle disponibilità liquide se prevede di dover pagare una somma a termine; analogamente, colui che ha riscosso alla scadenza un credito a termine giunto a maturazione può chiedere il trapasso dell'importo nel conto in numerato, dove può disporne a vista.

Le operazioni di raccolta dei fondi comprendono anzitutto i depositi volontari che non fruttano alcun interesse e servono ai creditori, oltre che per essere custoditi, per alimentare pagamenti o giri di partite a favore di terzi. Al denaro contante versato in cassa dai privati si aggiungono gli introiti propri dell'Ufficio di San Giorgio, che sono utilizzati per pagare i debiti della Casa; ad esempio i proventi annuali del debito pubblico sono corrisposti in rate teoricamente trimestrali (*pagae*) e liquidati mediante *scripta* nel banco (ossia accreditandole nel conto del luogatario).

I fondi disponibili sono impiegati in vari modi: per il rimborso dei depositi, per l'accredito dei proventi sui luoghi, per le spese del banco e per le concessioni di prestiti. Le modalità tecniche con cui i prestiti sono accordati variano da caso a caso ed è difficile disegnarne la mappa completa. Tra i beneficiari vi sono piccoli operatori, ad esempio artigiani che richiedono piccoli mutui a garanzia dei quali lasciano in deposito beni domestici o merci. Altri soggetti ricevono somme di maggior mole fondate su garanzie di terzi o di luoghi di San Giorgio valutati ad un prezzo prestabilito dalla Casa; in questo gruppo di debitori vi sono "banchieri" (accettiamoli con questo nome, per il momento) che ricorrono a San Giorgio per superare temporanee diffi-

coltà di cassa, uomini d'affari che necessitano di denaro circolante per iniziare qualche nuova operazione, appaltatori di imposte che debbono versare ratealmente alla Casa i prezzi di aggiudicazione ma non hanno riscosso con altrettanta sincronia le imposte dovute dai contribuenti. Infine vi sono le magistrature statali ordinarie e straordinarie, le prime afflitte dalla cronica scarsità di fondi ordinari, le seconde colpite da necessità improvvise ed improrogabili; nel loro caso il credito è concesso in genere dietro pegno di pubbliche entrate, che sono incamerate da San Giorgio in caso di mancato rimborso.

In tutti i casi precedenti, il prestito viene registrato contabilmente iscrivendo la somma in due conti diversi intestati al mutuatario: a suo credito in un conto di numerato ed a suo debito (inclusi gli interessi) in un conto a termine con la relativa scadenza. Quando giunge il momento del rimborso, il cliente gira il dovuto alla Casa che estingue il conto a termine. Si tratta dunque di un sistema razionale e semplice, simile a quello applicato in molte banche del secolo scorso.

Il banco di San Giorgio apre gli sportelli il 2 marzo 1408, quando la cassa riceve due sostanziosi versamenti in fiorini d'oro, dai quali prendono le mosse i primi giri di partite a favore di terzi. La sua attività prosegue sino al 1445 attraverso alterne vicende dalle quali ricava, se non la ricetta per sopravvivere, quanto meno una vasta gamma di esperienze tecnico-finanziarie. Giudicando a posteriori, si può affermare che la vita di questi primi banchi di San Giorgio è quasi sempre condizionata da tre elementi, uno endogeno di natura istituzionale e due esogeni, ai quali essi debbono piegarsi, ma che non sono compatibili tra loro e con l'economicità della sua gestione.

Il primo elemento è rappresentato dalla mancanza di un capitale iniziale di dotazione, che dia alimento autonomo alla cassa e rappresenti un usbergo per fronteggiare un eventuale prelievo straordinario dei depositi o per superare una temporanea penuria di liquidità.

Il secondo è rappresentato dal ricorso ripetuto, insistente e massiccio dello Stato al credito del banco. Alle sue domande d'aiuto la Casa di San Giorgio non può resistere in linea di principio, se vuole allargare i privilegi di cui gode ed affermare la sua posizione dominante nel mondo bancario cittadino; le resistenze da essa esibite sono forse dovute più al desiderio di aumentare le contropartite richieste che di limitare il credito allo Stato, di cui si hanno ripetute testimonianze nei bilanci di fine anno. Per quel che si può vedere al momento (lo studio dei rapporti finanziari tra lo stato genovese e l'Ufficio di San Giorgio è ancora tutto da farsi), parecchi prestiti non

sono rimborsati e si risolvono con la cessione di pubbliche entrate; per quanto redditizie queste ultime possano essere, ciò significa tuttavia la conversione di un capitale liquido (quello fornito allo Stato) in una rendita annuale, ossia una riduzione di liquidità per il banco.

Il terzo elemento con cui debbono farsi i conti è il desiderio del governo di frenare l'aumento delle valute grosse, che viene comunemente imputato a speculazioni locali, sebbene rifletta un fenomeno ben più vasto che non sfugge ad alcuni contemporanei. La chiusura del banco è ufficialmente motivata proprio con la sua impossibilità di rispettare il corso legale di 42 soldi a fiorino nel pagamento dei propri debiti, quando per procurarsi monete grosse deve accettare un aggio che nel 1444 è di nuovo salito fino a 3-4 soldi. Già in passato si sono comperati fiorini a valori ben superiori al corso legale, ma a differenza del passato ora il banco non ha più dalla sua il consenso esplicito od indiretto dello Stato. E quando il 31 agosto 1444 il Comune gli impone di decidere entro il 1° gennaio 1445 se rispettare il corso legale nei pagamenti o chiudere il banco, l'Ufficio di San Giorgio, consapevole delle perdite recenti e di quelle a cui va incontro, delibera di sospendere tale attività<sup>12</sup>. La liquidazione si svolge nell'arco di un paio d'anni ed in termini non cruenti, né predatorii. I funzionari incaricati di portarla a termine (i *Consules Sancti Georgii de 1444*), fatti i controlli contabili, suddividono i creditori in due categorie a seconda che la somma loro dovuta sia inferiore ad undici lire, oppure sia di undici lire o più; sembra che entro il 1447 i creditori siano stati tutti rimborsati, prima quelli minori e poi quelli maggiori.

La chiusura del banco non ha quindi un carattere traumatico e, a ben vedere, non costituisce un danno se non per la massa degli operatori cittadini che, non avendo rapporti d'affari con la Casa di San Giorgio, non possono più servirsi dei suoi banchi per depositarvi le disponibilità liquide e per

---

<sup>12</sup> Per comprendere i termini della questione si supponga che il fiorino abbia un corso legale di soldi 40 ed una quotazione di mercato di soldi 44. Il privato può avere interesse a depositare in banca 10 fiorini soltanto se il banco glieli valuta come il mercato, cioè soldi 440; se glieli valutasse soldi 400, al momento del rimborso egli riceverebbe soltanto fiorini 9, un soldo e dieci denari (= soldi 400 : 44) e quindi ci perderebbe. Dal canto suo, se il banco deve fare un pagamento di 440 soldi in buona moneta, può versare 10 fiorini se la legge gli consente di valutarli al prezzo di mercato, ma deve versarne 11 se è costretto ad osservare il corso legale e quindi perde un fiorino. In un caso o nell'altro, la divaricazione tra corso libero e corso legale e l'obbligo di rispettare quest'ultimo andrebbero a scapito dei depositi (e quindi della liquidità della banca) o le arrecherebbero perdite più o meno gravi.

regolare con giriconto le pendenze con terzi. Per quelli che posseggono luoghi di San Giorgio od hanno relazioni con le compere, la sospensione dell'attività bancaria non ha molta importanza: essi possono continuare le medesime operazioni del passato attraverso i registri delle *pagae*, dove sono accreditati i proventi di loro spettanza, e sono proprio quei crediti – pagabili a vista od a termine – l'oggetto esclusivo delle loro transazioni. Lungi dal provocare un deterioramento negli affari della piazza genovese, la chiusura dei banchi costringe insomma i suoi operatori a rinunciare al contante per immergersi nella sfera immateriale del credito e per introdurre tecniche finanziarie più raffinate.

Per capire questi sviluppi innovativi si deve rammentare che i prezzi annui di aggiudicazione delle imposte sono versati alla Casa di San Giorgio dai rispettivi acquirenti in rate trimestrali; dal canto loro, i proventi dovuti sui luoghi sono bensì fissati nella loro interezza a metà anno (quando le aggiudicazioni sono concluse e se ne conosce il ricavo globale), ma sono poi frazionati in rate trimestrali (le paghe), che nei primi tempi diventano “mature” (ossia sono esigibili dai luogatari) in coincidenza con i versamenti trimestrali degli “appaltatori”. In tal modo i comperisti possono negoziare sia i luoghi con annesse paghe ancora da riscuotere (oggi li chiameremmo *tel quel*), sia le nude paghe, indipendentemente dai rispettivi luoghi; e la Casa di San Giorgio può fronteggiare i problemi di liquidità ritardando o rallentando la liquidazione delle singole paghe.

Nella pratica, ambedue le opportunità sono largamente sfruttate: le paghe non ancora mature sono oggetto di compra-vendita a prezzi inferiori al nominale (ossia con uno sconto) e vengono usate per liquidare obbligazioni di ogni genere; dal canto suo, l'Ufficio di San Giorgio ritarda sempre più il pagamento delle rate, giungendo anche a dilazioni di parecchi anni. Così, quando nel 1445 si chiudono i banchi *de numerato e temporum*, le conseguenze sul piano creditizio sono attenuate dalla possibilità che hanno i titolari del debito pubblico (cioè i luogatari) di usare i propri crediti per paghe non ancora scadute come un mezzo di pagamento sostitutivo della moneta metallica e di servirsi dei conti loro intestati nei registri di San Giorgio come di un conto corrente bancario privo di movimenti in denaro contante.

È vero che lo sconto delle paghe, implicando l'esistenza di un interesse, sembra infrangere il divieto canonico dell'usura, per cui la sua applicazione incontra resistenze e solleva dubbi di coscienza. Ma la legittimità dello sconto è riconosciuta nel 1456 da papa Callisto III, che la giustifica assimi-

lando gli interessi del debito pubblico alle rendite immobiliari, ed è confermata nel 1479 da Sisto IV; grazie al loro intervento, l'uso delle paghe per liquidare le obbligazioni interne si diffonde ulteriormente, mentre le esigenze dei pagamenti esteri portano a sviluppare la tecnica delle cambiali traettizie e ad acquisire una maggior familiarità con le speculazioni in divise.

Un'ulteriore fase evolutiva si apre con la ripresa a beneficio della piazza di un'attività bancaria che non sarà più interrotta e si svolgerà in forme sempre più elaborate.

### 3. *Il secondo ciclo bancario*

La nuova fase inizia nel 1531 con l'apertura di un «banco di numerato», affiancato nel 1539 da un altro banco del medesimo genere. Sebbene la storiografia corrente collochi nel 1586 la ripresa delle operazioni di banca, l'esame dei registri contabili dimostra che nei banchi di numerato non compaiono soltanto i movimenti di denaro tra la Casa di San Giorgio ed i suoi debitori o creditori, ma si aprono crediti a magistrature pubbliche, si accettano depositi rimborsabili a vista, si effettuano giri di partite tra conti diversi giustificandoli con le più diverse motivazioni (liquidazione di noli, pagamenti di merci, tratte e rimesse cambiarie, costituzioni di doti, etc.). In breve, i due banchi di numerato hanno tutte le caratteristiche dei banchi pubblici italiani e come tali debbono essere considerati, anticipando di alcuni decenni la cronologia tradizionale della loro istituzione e restituendo a Genova la priorità che le spetta<sup>13</sup>.

Dopo quelli di numerato, vengono via via aperti altri banchi, tutti gestiti con criteri analoghi. Ogni banco, infatti, è costituito materialmente di una serie di mastri e giornali che coprono esercizi semestrali od annuali (per lo più) ed è servito da due notai che provvedono alle registrazioni, sottoscrivono i mandati che i depositanti presentano al cassiere per essere rimborsati e – più tardi, nel corso del Seicento – emettono anche delle quietanze di deposito ad imitazione delle napoletane fedi di credito. Mandati e quietanze (che sono chiamati genericamente «biglietti di cartulario») sono

---

<sup>13</sup> G. LUZZATTO (*Storia economica dell'età moderna e contemporanea. Parte prima: l'età moderna*, Padova 1955, p. 77), basandosi su fonti non attendibili per tale materia, situa nel 1586 la ripresa dell'attività bancaria di San Giorgio, che risale invece al 1531; nello stesso errore incorre E. DE SIMONE, *Storia della banca dalle origini ai nostri giorni*, Napoli 1987, p. 108.

nominativi, trasferibili con girata e pagabili a vista dal tesoriere dei banchi. I banchi godono di particolari privilegi e di essi debbono servirsi i cassieri della Repubblica per pagare le spese superiori ad un certo importo e per versare quanto avevano introitato. Se questi sono i caratteri comuni, cambiano invece le epoche di apertura, le monete impiegate e le vicende.

Nel 1586 viene creato un banco con la denominazione ufficiale di « Cartulario di numerato di moneta d'oro », che offre agli operatori un comodo mezzo per liquidare le transazioni di fiera e nel quale si riflette il gigantesco movimento di cambiali che collega Genova alle sue fiere<sup>14</sup>. Le uniche monete accettate in banco sono gli scudi d'oro delle cinque stampe<sup>15</sup>, che avendo eguale titolo ed identico peso sono perfettamente fungibili; esse rappresentano il nocciolo della circolazione aurea internazionale e costituiscono le sole monete effettive usate nelle fiere genovesi<sup>16</sup>. L'unità di conto è una lira di 20 soldi da 12 denari ciascuno, al ragguaglio costante di lire 3 e soldi 8 per ogni scudo d'oro; nel 1643 essa è sostituita da uno scudo di conto pareggiato allo scudo effettivo d'oro.

A pochi anni di distanza dall'istituzione del banco in moneta d'oro, la consapevolezza dei mutamenti intervenuti nella composizione monetaria (ed in particolare della crescente presenza di argento) porta alla creazione di un nuovo cartulario. È il banco in scudi di cambio, riservato agli scudi e mezzi scudi d'argento conati a Genova dal 1594. L'unità di conto usata nelle scritture è uno scudo ideale di 20 soldi da 12 denari, in ragione di uno scudo di conto per ogni scudo effettivo.

Nel 1625 viene aperto un nuovo banco che ha le sue origini nell'accresciuta introduzione di monete da otto e quattro reali, uno dei mezzi preferiti dai finanzieri e dai commercianti genovesi per trasferire in patria i profitti realizzati nella Spagna ed i capitali colà disinvestiti. Per facilitare l'inserimento di tali monete nella circolazione ed il loro uso, nel 1625 si istituisce

---

<sup>14</sup> Sebbene nel decreto istitutivo non si dica esplicitamente, la sua fondazione è dovuta ad una momentanea carenza di liquidità, che induce San Giorgio a procurarsi denaro con operazioni di cambio traettizio; poiché a Genova per pagare tratte o riscuotere rimesse di fiera si debbono usare esclusivamente monete d'oro, l'apertura di un banco di deposito e giro in tali monete consente alla Casa delle Compere di pagare i debiti con il fondo in oro dei depositi o con un giro di partite.

<sup>15</sup> Ossia quelli conati nelle zecche di Spagna, Napoli, Venezia, Firenze e Genova.

<sup>16</sup> G. FELLONI, *Un système monétaire atypique*.

un « cartulario di numerato di reali » con relativo giornale, in cui si trattano soltanto pezzi spagnoli da otto e da quattro reali e dove le scritture sono tenute in reali, in ragione di otto o di quattro reali di conto per ogni pezzo effettivo da otto o da quattro.

Un'altra famiglia di banchi ha origine nel 1675; sono i banchi in moneta corrente e rappresentano il frutto del profondo travaglio che ha modificato le concezioni finanziarie correnti, sotto la spinta delle alterazioni subite dal mercato monetario a partire dagli anni '20 del sec. XVII. Dai tentativi e dalle proposte per eliminare i disordini, nel terzo quarto del secolo emerge la convinzione che la soluzione consista nella creazione di una banca generale di deposito e giro. Nel 1674 il governo della Repubblica delibera così la creazione di un nuovo banco, di cui affida la gestione alla Casa di San Giorgio e che entra in funzione nel 1675.

Al solito, le operazioni del banco sono registrate in un'apposita serie di mastri o cartularii, corredati di rubriche e giornali, ma la mole degli affari cresce in misura tale, che si delibera l'apertura su basi analoghe di una seconda serie di registri nel 1676, di una terza nel 1715 e di una quarta nel 1738<sup>17</sup>. In tal modo la nuova istituzione creata nel 1675 risulta composta di quattro serie di libri, chiamate « banchi di moneta corrente », che sono contraddistinte con un numero progressivo secondo l'ordine di apertura e sono tutte conformi ai capitoli istitutivi.

Il servizio materiale di cassa è svolto dal tesoriere, che annota personalmente nel giornale tutte le somme in lui pervenute (e quindi a suo debito) e paga i « biglietti » presentati all'incasso, vale a dire i mandati stesi con particolari formalità dai notai dei banchi o dal titolare del deposito e perfezionati con la firma di quietanza posta dal beneficiario sul giornale. Oltre a questi procedimenti, usati da tempo negli altri cartulari di San Giorgio, nei banchi in moneta corrente si adotta un mezzo di pagamento nuovo, che corrisponde alle fedi di credito usate nei banchi napoletani e viene esplicitamente autorizzato nei capitoli istitutivi in base alla considerazione che « la facilità del giro è quella che può render più utile e commodo l'uso del Banco ». Esso consiste in « fedi di credito » rilasciate dai notai dei banchi ai tito-

---

<sup>17</sup> La deliberazione 27 novembre 1738 giustifica il provvedimento con la necessità di « soddisfare alla contrattazione, acciò non abbia più a dolersi per il ritardo che incontrano gli mercadanti ad essere spicciati ne' banchi di moneta corrente à cagione della folla che per lo più vi si trova » (A.S.G., pand. 3, *San Giorgio: membranacei*, n. 121, cc. 64-71).

lari di depositi, trasferibili mediante girata ed utilizzabili per liquidare pendenze pecuniarie verso terzi o per esigere il proprio denaro dal cassiere, evitando l'impiego dei mandati di pagamento, la loro sottoscrizione e la quietanza dei beneficiari sul giornale<sup>18</sup>. L'unità di conto dei quattro banchi è la lira «di moneta corrente» o «di banco», divisa in 20 soldi da 12 denari ciascuno. Le monete effettive in essi accettate sono tutte quelle da soldi 5 o più ammesse in corso legale, che sono computate in banco al valore legale stabilito nel 1675; le monete calanti o false sono egualmente accettate, ma per il loro valore intrinseco, e poi inviate alla zecca per esservi fuse.

Con l'erezione dei banchi in moneta corrente, le istituzioni bancarie esistenti a Genova raggiungono una potenzialità senza precedenti, di cui la piazza approfitta largamente depositandovi le proprie ricchezze liquide. L'occupazione austriaca nel 1746 mette in crisi l'intero sistema, poiché il contributo di guerra imposto dagli occupanti allo stato genovese viene pagato con i depositi in San Giorgio; la crisi è superata consolidando i crediti dei depositanti in due monti redimibili ed attivando per le operazioni di deposito e giro due nuove serie di banchi. La prima è costituita di quattro banchi «correnti», istituiti rispettivamente nel 1748, 1755, 1760 e 1765; sono destinati a soddisfare i bisogni della piazza (depositi, prelievi e giri di conto) e funzionano con la medesima unità di conto dei precedenti ed ai valori legali «di banco» stabiliti nella tariffa del 1741 (che corrispondevano a quelli del 1675). La seconda serie è composta di due banchi aperti nel 1751 e 1752 per alcune transazioni di stretta pertinenza di San Giorgio (versamento di imposte, pagamento di interessi passivi, rimborso di capitali del debito pubblico); essi sono detti «di permesso» perché la loro unità di conto (lira di 20 soldi da 12 denari) è basata sui valori tollerati dalla legge del 1741 per le contrattazioni fuori banco. I banchi di permesso sono soppressi a partire dal 1764 e da quel momento le strutture bancarie tornano a funzionare a pieno regime e con le stesse modalità dei banchi del 1675 sino alla fine della Repubblica.

---

<sup>18</sup> Nella pratica quotidiana, le «fedi di credito» furono chiamate anch'esse «biglietti» (o «viglietti»), come i mandati di pagamento già in uso. Per non confonderli tra loro, è sufficiente ricordare i tratti essenziali dei biglietti di credito: indicazione della pagina del mastro ove è registrato il credito, nome del banco a cui il biglietto si riferisce ed importo in cifre arabe, data di emissione, nome del creditore, importo in lettere ed in numeri latini, sottoscrizione dei due notai del banco.



Una sola nube interviene ad oscurarne le fortune: la creazione nel 1785 di una Banca di sconto con durata decennale e costituita in forma di società per azioni, che sconta cambiali con scadenza non superiore a 75 giorni, emette biglietti di taglio fisso trasferibili a vista e pagabili al portatore, concede prestiti su pegno di titoli e di paste metalliche. In breve: una banca moderna ed indipendente, che non riesce però a sopravvivere alla scadenza del decennio, vuoi per l'ostilità che suscita in San Giorgio, vuoi per le difficoltà dei tempi<sup>19</sup>. Il ricordo di tale Banca, tuttavia, non si perderà, poiché molte clausole dei suoi statuti saranno riprese nei capitoli istitutivi di un'altra banca, fondata a Genova nel secolo successivo: la Banca di sconto del 1844, matrice dell'attuale Banca d'Italia.

---

<sup>19</sup> Sull'argomento v. la pregevole e minuziosa ricostruzione che ne fatto M. G. MARENCO basandosi prevalentemente su documenti ufficiali: *Una libera banca di sconto a Genova nel XVIII secolo*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », LIII (1926), pp. 147-207; è possibile che gli atti interni dell'azienda non siano andati dispersi, ma restino sepolti tra quelli del notaio della banca, purtroppo ancora ignoto.



## INDICE

### FINANZE PUBBLICHE

#### *Fonti*

Le entrate degli Stati Sabaudi dal 1825 al 1860	pag.	3
Le spese effettive e il bilancio degli Stati Sabaudi dal 1825 al 1860	»	51

#### *Studi*

Finanze e prezzi in un comune trentino alla metà del Seicento	»	151
Il debito consolidato della repubblica di Genova nel secolo XVIII e la sua liquidazione	»	167
Distribuzione territoriale della ricchezza e dei carichi fiscali nella repubblica di Genova	»	199
La fiscalità nel dominio genovese tra Quattro e Cinquecento	»	235
Il principe ed il credito in Italia tra medioevo ed età moderna	»	253
Stato genovese, finanza pubblica e ricchezza privata: un profilo storico	»	275
Genova e la contribuzione di guerra all'Austria nel 1746: dall'emergenza finanziaria alle riforme di struttura	»	297
La Casa di San Giorgio ed i prestiti a Francesco Sforza	»	307

## MONETA CREDITO E BANCHE

### *Fonti*

Monete e zecche negli Stati Sabaudi dal 1816 al 1860	pag. 317
Corso delle monete e dei cambi negli Stati Sabaudi dal 1820 al 1860	» 377
Un'inchiesta inglese del 1857 sui sistemi monetari di alcuni stati italiani	» 403
L'archivio della Casa di San Giorgio di Genova (1407-1805) ed il suo ordinamento	» 451
Il Banco di San Giorgio ed il suo archivio: una memoria a più valenze	» 461

### *Studi*

Finanze statali, emissioni monetarie ed alterazioni della moneta di conto in Italia nei secoli XVI-XVIII	» 471
Monetary Changes and Prices in Italy in the Napoleonic Period	» 497
Asientos, juros y ferias de cambio desde el observatorio genoves (1541-1675)	» 511
Ricavi e costi della zecca di Genova dal 1341 al 1450	» 537
All'apogeo delle fiere genovesi: banchieri ed affari di cambio a Piacenza nel 1600	» 551
Un système monétaire atypique: la monnaie de marc dans les foires de change génoises, XVI <sup>e</sup> -XVIII <sup>e</sup> siècle	» 569
Banca privata e banche pubbliche a Genova nei secoli XII-XVIII	» 583

I primi banchi pubblici della Casa di San Giorgio (1408-45)	pag.	603
Kredit und Banken in Italien, 15.-17. Jahrhundert	»	623
Strumenti tecnici ed istituzioni bancarie a Genova nei secc. XV-XVIII	»	637
Accumulazione capitalistica ed investimenti a Genova nei secc. XVI-XVII: uno sguardo d'insieme	»	653
Il capitale genovese e l'Europa da Luigi XIV a Napoleone	»	669
Alle origini della moneta genovese	»	683
Genova organizza la sua zecca e le sue monete cominciano a correre per il mondo	»	691
Crises et scandales bancaires dans la formation du système financier: le cas italien (1861-1982)	»	699



**Associazione all'USPI**  
**Unione Stampa Periodica Italiana**

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società  
Editing: *Fausto Amalberti*

---

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963  
Stamperia Editoria Brigati Glauco - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo